

IL “DECRETO RILANCIO” E LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO CURA ITALIA”: NOVITA’ FISCALI COVID-19 E “TUTTO QUESITI”

Webinar 22 maggio 2020 - Dott. Alberto Perani - Esperto Unioncamere Lombardia



IL “DECRETO RILANCIO” E LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO CURA ITALIA”: NOVITA’ FISCALI COVID-19

- Le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020
- Le sospensione dei versamenti
- Il differimento degli adempimenti
- Riduzione degli acconti
- Versamento Irap
- Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici, processo tributario
- Trasformazione imposte anticipate in crediti di imposta
- Bilanci 2019 e Covid-19
- La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese
- Le altre disposizioni dei decreti legge
- Le nuove disposizioni del decreto Rilancio (D.L. n° 34 del 19/05/2020)

Le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020

Riapertura dal 18 maggio 2020



Tipologia di attività	Condizioni:
Negozzi di vendita al dettaglio	<ul style="list-style-type: none">• Distanza interpersonale di almeno un metro• Ingressi in modo dilazionato• Divieto di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni Devono essere rispettati protocolli o linee guida anti contagio.
Attività dei servizi di ristorazione	Le singole Regioni e Province autonome devono accertare la compatibilità dello svolgimento delle attività con l'andamento dell'epidemia Devono essere rispettati protocolli o linee guida anti contagio.

Le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020

Tipologia di attività	Condizioni
Attività inerenti ai servizi alla persona	Le singole Regioni e Province autonome devono accertare la compatibilità dello svolgimento delle attività con l'andamento dell'epidemia Devono essere rispettati protocolli o linee guida anti contagio.
Attività degli stabilimenti balneari	Le singole Regioni e Province autonome devono accertare la compatibilità dello svolgimento delle attività con l'andamento dell'epidemia Devono essere rispettati protocolli o linee guida anti contagio.
Attività delle strutture ricettive	<ul style="list-style-type: none">• Mantenimento del distanziamento sociale• Distanza interpersonale di almeno un metro di spazi comuni Devono essere rispettati protocolli o linee guida anti contagio.

Le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020

Tipologia di attività	Condizioni
Attività produttive e commerciali	Devono essere rispettati i protocolli condivisi : <ul style="list-style-type: none">• Protocollo sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri
Attività professionali	Raccomandazioni: <ul style="list-style-type: none">• Smart working• Incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti• Assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio• Incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando gli ammortizzatori sociali

Le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020

Ulteriori disposizioni:

- Apertura di **palestre e piscine**: data 25 maggio 2020
- Apertura delle **spiagge**: data 3 giugno 2020
- Apertura dei **teatri e cinema**: data 15 giugno 2020
- Ripresa attività **carattere ludico-ricreativo** per i bambini: data 15 giugno 2020
- **Spostamenti nella regione**: liberi dalla data 18 maggio 2020
- **Spostamenti tra regioni**: liberi dalla data del data 3 giugno 2020

La sospensione dei versamenti

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)



Ha previsto la sospensione dei versamenti collegata con la tipologia di contribuente, attività esercitata, dimensione dello stesso.

La sospensione dei versamenti

Condizione	Sospensione versamenti	Riprese versamenti
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 31.5.2020	30.6.2020
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020

La sospensione dei versamenti

Versamenti con scadenza 01.06.2020

Unica soluzione entro il 01.06.2020 o prima rata entro il 01.06.2020 (massimo 5 rate mensili)

Versamenti con scadenza 20.03.2020

Per effetto del D.L. n. 23 del 08.04.2020 (art. 21), i versamenti potranno essere effettuati entro il 16.04.2020 senza applicazione di sanzioni/interessi

La sospensione dei versamenti

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



Ha disposto una nuova sospensione dei versamenti tributari/contributivi/premi INAIL scadenti nei mesi di aprile/maggio 2020, differenziato a seconda del soggetto interessato.

La sospensione dei versamenti

Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>non</u> superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

La sospensione dei versamenti

Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

La sospensione dei versamenti

Condizione	Sospensione versamenti	Ripresa versamenti
Imprese/lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia Cremona, Lodi e Piacenza e calo dei fatturati di marzo e/o aprile 2020 pari almeno al 33% di quelli di marzo e/o aprile 2019 a prescindere dal volume d'affari	Versamenti in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Imprese/lavoratori autonomi con inizio attività in data successiva al 31.03.2019. Idem (tranne IVA) per ENC, compresi ETS ed enti religiosi riconosciuti, se attività non in regime d'impresa.	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL) in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	31.7.2020 (unica soluzione / prima rata)

La sospensione dei versamenti

Circolare Inps 16.05.2020 n°59



Sospensione IVS artigiani e commercianti in scadenza al **18.05.2020** della prima rata dovuta sul reddito minimale:

- a favore di titolari di **imprese individuali/imprese familiari, soci lavoratori di società;**
- **riduzione di fatturato** di almeno il 33% (se ricavi 2019 non sono superiori ad Euro 50 milioni) ovvero il 50% (se ricavi superiori ad Euro 50 milioni) nel mese di aprile 2020 rispetto a aprile 2019;
- Nel caso di soci di società, il calo di fatturato si verifica **in capo alla società** di riferimento.

 **Versamento prorogato al 30.06.2020**

La sospensione dei versamenti

Decreto rilancio (D.L. n° 34 del 19/05/2020)



- I versamenti già sospesi ai sensi del Decreto Cura Italia e del Decreto liquidità devono essere effettuati entro il **16 settembre 2020** senza sanzioni e interessi.
- Versamento in un'unica soluzione o quattro rate a partire da settembre.

La sospensione dei versamenti

Imposta di bollo su fatture elettroniche

	Nuovo termine (a regime)	Condizione
1° TRIMESTRE 2020	20.07.2020	Imposta di bollo su fatture elettroniche del 1° trimestre 2020 < 250 € (altrimenti 20.04)
2° TRIMESTRE 2020	20.10.2020	Imposta di bollo complessiva su fatture elettroniche del 1° e del 2° trimestre 2020 < 250 € (altrimenti 20.07)
3° TRIMESTRE 2020	20.10.2020	Termine ordinario, nessuna proroga
4° TRIMESTRE 2020	20.01.2021	Termine ordinario, nessuna proroga

Il differimento degli adempimenti

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)



**Nuova scadenza adempimenti tributari 30 giugno 2020
(previsti dall’8 marzo al 31 maggio 2020)**

Adempimento	Scadenza originaria
Modello Intrastat relativo al mese di febbraio, di marzo e di aprile e al 1° trimestre 2020	25.03.2020 (intra febbraio) 27.04.2020 (intra marzo e 1°trimestre 2020) 25.05.2020 (intra aprile)
Dichiarazione Iva relativa al 2019 (Modello 2020)	30.04.2020
Esterometro relativo al 1° trimestre 2020	30.04.2020
Modello TR relativo al 1° trimestre 2020	30.04.2020
Liquidazione periodica relativa al 1° trimestre 2020	30.04.2020

Il differimento degli adempimenti

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)

Certificazioni Uniche 2020:

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle e consegna ai contribuenti/sostituiti.

Proroga al 30 aprile 2020

Certificati in materia di appalti emessi a febbraio 2020:

previsti dall’art. 17-bis, c. 5, D.Lgs. n. 241/1997 (attestano la «regolarità fiscale» ai fini delle verifiche imposte al committente) –cosiddetti «DURF»

Proroga validità al 30 giugno 2020

Riduzione degli acconti

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e circolare 9/E Agenzia delle Entrate del 13.04.2020

Calcolo acconti dovuti per IRPEF, IRES, imposta sostitutiva, cedolare secca IVIE, IVAFE

Metodo storico

Acconti calcolati **sulla base dell'imposta dovuta per l'anno Precedente**, considerata al 100%

Metodo previsionale

Acconti calcolati **sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso**, considerata al 100%.

Solo per l'anno successivo al 31.12.2019 sanzioni/interessi non saranno applicabili qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all'80% del dovuto calcolato con metodo previsionale per l'anno 2020

Versamento Irap

Decreto rilancio (D.L. n° 34 del 19/05/2020)



- Non è dovuto il versamento del **saldo Irap 2019** e della **prima rata dell'acconto 2020**
- Per i contribuenti con **ricavi non superiori ad Euro 250 milioni** di euro nel precedente periodo di imposta
- Esclusione per **banche, assicurazioni e PA**
- L'importo dell'acconto non versato è **escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta**
- **Obbligo di versamento acconti per l'anno 2019**

Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)

VERSAMENTI IN SCADENZA TRA IL 08.03 E IL 31.05.2020 (dal 21.02 in «zona rossa») SONO PROROGATI AL 30.06.2020 IN UNICA SOLUZIONE PER SOMME DERIVANTI DA:

- **cartelle di pagamento** emesse dall’**Agente della riscossione** (ma non gli «avvisi bonari»);
- **avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall’**Agenzia delle Dogane** ai fini della riscossione delle **risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione**;
- **atti di ingiunzione fiscale** emesse dagli **Enti territoriali** ex RD n. 639/1910;
- **atti esecutivi** emessi dagli **Enti locali** ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Decreto rilancio: I versamenti in scadenza tra il 08.03.2020 ed il 31.08.2020 sono **prorogati al 30.09.2020**


Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici

Decreto rilancio (D.L. n° 34 del 19/05/2020)



Pagamento avvisi bonari

- Pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno 31.05.2020,
- Anche per le rateizzazioni in corso (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73, 54-bis DPR 633/72)
- Anche per le liquidazioni dei redditi soggetti a tassazione separata.



Sospensione dei pagamenti fino al 16.09.2020

Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici

Decreto rilancio (D.L. n° 34 del 19/05/2020)

Proroga termini versamento adesioni e mediazioni	Proroga al 16 settembre del versamento della prima e unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione
Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini	Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020 , sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 .
Sospensione attività di notifica e pignoramenti	Sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione fino al 31.08.2020 . Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi .

Trasformazione imposte anticipate in crediti di imposta

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



Cessione entro il 31.12.2020 a titolo oneroso di crediti pecuniari (vantati nei confronti di debitori inadempienti, che non pagano entro 90 giorni)



Trasformazione (previa opzione) in credito d'imposta di attività per imposte anticipate riferite a:

- **perdite fiscali** non ancora utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile ex art. 84, TUIR;
- **agevolazione ACE** non ancora dedotta nè usufruita quale credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP.

Trasformazione imposte anticipate in crediti di imposta

Condizioni:

- **Limite credito imposta: 20% valore nominale dei crediti ceduti.**
- **Limite massimo: € 2 miliardi di valore nominale.**
Per le società appartenenti a gruppi societari, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo.
- **Trasformazione in credito d'imposta si ha anche se le imposte anticipate non sono state iscritte in bilancio.**
- la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti,
- **Pagamento dicanone annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento** alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)



Termine di approvazione	Termine ordinario esteso a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (28.06.2020)
Assemblea	<ul style="list-style-type: none">• possibilità di partecipazione all'assemblea da remoto,• possibilità di manifestare il voto in via elettronica/per corrispondenza• Possibilità di intervenire in assemblea attraverso strumenti di telecomunicazione che permettano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto;
Termine di validità	Disposizioni sono applicabili per le assemblee che saranno convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
Impatto sulle imposte	Se l'approvazione del bilancio sarà il 28.06.2020, i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette avranno quale scadenza il 31.7.2020 .

Bilanci 2019 e Covid-19

Fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio: principio contabile OIC 29

Fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio	<p>Per le società che hanno chiuso l'esercizio al 31/12/2019 questa situazione non si è verificata, perché la pandemia è successiva. Il problema può riguardare le società che chiudono l'esercizio in questi mesi, e va valutato a livello di singola situazione, prendendosi più tempo possibile per le valutazioni.</p>
Fatti che non devono essere recepiti nei valori di bilancio	<p>Le società che hanno chiuso l'esercizio al 31/12/2019 si trovano in larga misura in questa situazione.</p> <p>Il principio OIC 29 prevede che questi fatti non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.</p> <p>Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, ovvero la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori.</p> <p>Nell'illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.</p>

Bilanci 2019 e Covid-19

Continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Secondo l'OIC 11 «Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d'esercizio e darne adeguata informativa».

Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità, può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

- **Questo vale per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.**
- **Nota bene:** Sostanzialmente è stato eliminato il concetto giuridico di continuità ma nella pratica rimane il concetto economico di continuità: bisogna sapere comunque dove sta andando l'azienda.

Bilanci 2019 e Covid-19

Documento interpretativo 6 – OIC aprile 2020 : Chiarimenti sulla continuità aziendale



- A determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma viene alternato il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Quindi è necessario comunque fornire **l'informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie;**
- Restano escluse dalla disposizione del decreto le società che adottano i **principi contabili internazionali;**
- La norma vale anche per i **bilanci consolidati.**

Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



Disposizioni sulle perdite:

Per le perdite maturate negli esercizi chiusi dal 9 aprile 2020 fino alla data del 31.12.2020, non si applicano le seguenti disposizioni in materia:

- **di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale** di cui agli artt. n. 2446, commi 2 e 3, n. 2447, n. 2482 bis, commi 4, 5 e 6 e n. 2482 ter, C.c.;
- **di scioglimento della società causa riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli artt. n. 2484, n. 4 e n. 2545 duodecies, C.c.

Resta comunque ferma la previsione in tema di informativa ai soci.

Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



Le disposizioni sui finanziamenti soci

- Per consentire un adeguato rifinanziamento delle imprese viene previsto che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (09.04.2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020, **non si applicano le norme in materia di rimborso dei finanziamenti e di meccanismi di postergazione degli stessi**,
- altrimenti risulterebbe disincentivante l'intervento dei soci per l'incremento dei flussi di finanziamento della società.

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della
liquidità delle imprese

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)



Moratoria debiti:

- concessa alle PMI e ai professionisti;
- **in situazioni di temporanea carenza di liquidità** quale conseguenza diretta dell’epidemia;
- a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come **esposizioni creditizie deteriorate** (scadute da più di 90 giorni);
- vale anche per imprese che nei 24 mesi precedenti hanno ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione;

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Strumento	Moratoria
Aperture di credito e prestiti per anticipi su crediti	Gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020.
Prestiti non rateali	I contratti sono prorogati fino al 30.9.2020.
Mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale	Pagamento delle rate / canoni di leasing è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



- prevede delle misure a **sostegno della liquidità alla imprese,**
- tramite l'erogazione di **garanzie statali** su prestiti bancari
 - **Canale Sace** (art. 1 Decreto liquidità),
 - **Canale Fondo Garanzia PMI** (art. 13 Decreto liquidità).

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Intervento Sace (fonte Sole 24 ore del 08.04.2020)

Beneficiari	1 IMPRESE CON MENO DI 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA E FATTURATO FINO A 1,5 MILIARDI	2 IMPRESE CON OLTRE 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA O CON FATTURATO TRA 1,5 E 5 MILIARDI	3 IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 5 MILIARDI
Garanzia statale	90%	80%	70%
Limiti	Clausole su dividendi, occupazione, made in Italy		
Costi	Costi di istruttoria + Per Pmi: in rapporto a importo garantito, 0,25% primo anno, 0,5% secondo e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno Per grandi: 0,5% primo anno, 1% secondo e terzo anno, 2% quarto quinto e sesto anno		
Procedure	L'impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione, se positiva trasmette richiesta di garanzia alla Sace che processa la domanda ed emette un codice unico identificativo del finanziamento		
Rimborso	6 ANNI		

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Intervento Sace:

Soggetti Beneficiari	<ul style="list-style-type: none">• Imprese di qualsiasi dimensione (le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile del Fondo di garanzia per le PMI)• Impresa non in difficoltà al 31 dicembre 2019• Senza esposizione bancarie deteriorate al 29 febbraio 2020
Tipologia della garanzia	<p>La garanzia dello Stato è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.</p> <p>Percentuale di garanzia del 90%, 80%, 70%.</p>

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Durata	non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi	
Importo	l'importo non può superare il maggiore tra: <ul style="list-style-type: none">• il doppio dei costi del personale relativi al 2019 come risultanti dal bilancio o autocertificati se bilancio non approvato• il 25% del fatturato annuo del beneficiario nel 2019 (da bilancio o dichiarazione fiscale);	
Destinazione del finanziamento	Sostegno di costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti/attività in Italia	
Tassi di interesse	Per le PMI: <ul style="list-style-type: none">- Primo anno: 0,25%- Secondo e terzo anno: 0,50%- Quarto, quinto e sesto anno: 1%	Per le grandi: <ul style="list-style-type: none">- Primo anno: 0,5%- Secondo e terzo anno: 1%- Quarto, quinto e sesto anno: 2%

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Fondo di garanzia PMI (fonte Sole 24 ore del 08.04.2020)

Beneficiari	4 PMI E PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI	5 IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI CON FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI	6 IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI
Garanzia statale	100%	90% Stato +10% Confidi	90% <small>80% finché non sarà concessa l'autorizzazione Ue</small>
Limiti	Prestito non oltre 25mila euro	Prestito non superiore al minore importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro	Importo massimo garantito annuo di 5 milioni
Costi	Accesso gratuito al fondo + Tasso di interesse con cap (il Mef stima ad oggi 1,2%)	Accesso gratuito al fondo. Tasso massimo non specificato	
Procedure	Autocertificazione su danni da Covid 19. Nessuna valutazione del Fondo	Valutazione del Fondo su profilo economico finanziario con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi	
Rimborso	Inizio rimborso non prima di 2 anni e durata di 6 anni	Non specificato	

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Intervento Fondo di Garanzia PMI – Prestiti fino ad Euro 25.000

Beneficiari	PMI Imprenditori individuali Professionisti
Garanzia	Garanzia al 100%
Requisiti	Attività danneggiata COVID-19 (con un'autocertificazione)
Durata	Fino a 72 mesi e rimborso del capitale dopo 24 mesi dall'erogazione
Tasso di interesse	Tasso di interesse massimo fissato per legge
Importo	Importo massimo Euro 25.000 Non superiore al 25% ai ricavi del beneficiario dell'ultimo bilancio depositato o dell'ultima dichiarazione fiscale presentata (autocertificazione per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019).
Intervento del fondo	Automatico, gratuito e senza valutazione. Solo verifica formale dei requisiti.

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Intervento Fondo Garanzia PMI – Altre ipotesi

Garanzia gratuita	Fatturato fino a 3,2 milioni di Euro 90% + 10% Confidi	Fatturato oltre 3,2 milioni di Euro del 90%
Beneficiari	<ul style="list-style-type: none">• Imprese fino a 499 dipendenti• Imprese con «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», successiva al 31.01.2020. Escluse le esposizioni classificate come «sofferenze».• Imprese che in data successiva al 31.12.2019:<ul style="list-style-type: none">- concordato con continuità aziendale,- accordi di ristrutturazione,-piano attestato.	
Durata	Non specificata	
Tasso di interesse	Tasso Massimo non specificato	

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Intervento Fondo Garanzia PMI – Altre ipotesi

Importo	L'importo del finanziamento non può superare, alternativamente: <ul style="list-style-type: none">• il doppio dei costi del personale per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;• il 25% del fatturato totale nel 2019;• il fabbisogno (autocertificato) per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento	
Limiti	Per imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di Euro Importo massimo 800mila Euro	Per le imprese con fatturato superiore a 3,2 milioni di Euro importo massimo garantito annuo di 5 milioni
Valutazione da parte della banca	Non viene applicato il modello di valutazione abitualmente adottato per questi finanziamenti. La banca usa solo il modulo economico-finanziario.	
Finanziamenti ammissibili	La garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque dopo il 31.01.2020.	

Le altre disposizioni dei decreti legge

Detrazioni per erogazioni liberali (Decreto Cura Italia)	Le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020, volte a finanziare gli interventi di gestione dell'emergenza da COVID-19, sono detraibili nella misura del 30%, fino ad un importo massimo di 30.000 € Se effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa sono deducibili ai fini IRES/IRPEF/IRAP senza limiti di importo se effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti attivi nella gestione dell'emergenza da COVID-19.
Credito di imposta sanificazione (Decreto Cura Italia e integrazione del Decreto Liquidità) Sostituito dal Decreto Rilancio	E' stato Introdotto dal Decreto Cura Italia uno specifico credito d'imposta per il periodo d'imposta 2020 a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19 e documentate, fino ad un importo massimo di 20.000 euro (testo di spesa: 50 milioni di €). Il Decreto liquidità estende il credito di imposta anche: <ul style="list-style-type: none">• Spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale,• Spese per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale;• Costi per i detergenti mani e i disinfettanti.
Credito di imposta per conduttori di C1 (Decreto Cura Italia)	E' stato introdotto uno specifico credito d'imposta , a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa , pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Secondo la Circolare n. 8/E/2020 il credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo . Il bonus non è tassato ed è utilizzabile in F24. Non spetta alle attività indicate negli allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020

Le altre disposizioni dei decreti legge

Bonus pubblicità (Decreto Cura Italia)	Limitatamente al 2020, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati. Inoltre, per il solo 2020, la relativa comunicazione telematica deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020 , fermo restando che le eventuali comunicazioni presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
Credito d'imposta edicole (Decreto Cura Italia)	Per il solo anno 2020, viene elevato a 4.000 euro il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali (articolo 1, comma 806, della legge 145/2018) che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con D.P.C.M. 31 maggio 2019.
Codice della crisi e dell'insolvenza (Decreto liquidità)	Slitta al 01.09.2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza ex D.Lgs 14/2019. Resta comunque in vigore dal 16.03.2019 l'istituzione di un assetto organizzativo/amministrativo/contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, tale da prevenire lo stato di crisi e rilevare le prospettive di continuità aziendale.

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Contributo a fondo perduto

- Beneficiari: **titolari di partita Iva**

Soggetti ammessi	Soggetti esclusi
<ul style="list-style-type: none">- Soggetti esercenti attività d'impresa- Soggetti esercenti attività di lavoro autonomo- Soggetti esercenti attività di reddito agrario titolari di partita Iva	<ul style="list-style-type: none">- Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza- Dipendenti- Soggetti la cui attività risulta cessata alla data del 31 marzo 2020

- **Ricavi non superiori ad euro 5 milioni** nel periodo d'imposta precedente
- **Fatturato di aprile 2020 inferiore ai 2/3 rispetto al fatturato di aprile 2019**

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Contributo a fondo perduto

- **Importo minimo:**
 - Persone fisiche: **Euro 1.000**
 - Società: **Euro 2.000**
- Importo del contributo è calcolato in **percentuale sulla riduzione di fatturato di aprile 2020 – aprile 2019:**

Percentuale	Ammontare ricavi
20%	ricavi inferiori ad euro 400.000
15%	soggetti con ricavi compresi tra Euro 400.000 ed euro 1 milione.
10%	Soggetti con ricavi compresi tra euro 1 milione ed euro 5 milioni

- **Contributo non tassato fiscalmente**

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Contributo a fondo perduto

- Spetta in **assenza dei requisiti (calo di fatturato)** a:
 - Soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019
 - Soggetti che hanno domicilio o sede operativa nei comuni delle zone rosse di prima istituzione
- Presentazione di **domanda telematica in Agenzia delle Entrate**, con autocertificazione dei requisiti richiesti.
- Erogato con **bonifico** su conto corrente postale o bancario
- Effettuazione **di controlli** da parte delle Autorità fiscali dopo l'erogazione, con recupero in tutto o in parte del contributo laddove non spettante.

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Indennità Euro 600

Indennità Euro 600

- **Indennità Euro 600** per il mese di aprile ai soggetti beneficiari anche per il mese di marzo:
 - liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
 - lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO);
 - lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
 - lavoratori agricoli;
 - lavoratori dello spettacolo.
- **Indennità Euro 1.000** per il mese di maggio a condizione che vi sia una riduzione del fatturato di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019
- Spetta anche a certe **categorie di dipendenti ed autonomi** che hanno cessato, sospeso o ridotto l'attività a seguito del Covid-19 (dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita Iva, incaricati delle vendite a domicilio).

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Rafforzamento patrimoniale

Beneficiari	Spa, Srl e società cooperative
Requisiti	<ul style="list-style-type: none">• Ricavi compresi tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro• Riduzione dei ricavi del 33% dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019• Aver eseguito entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento ed interamente versato• Non rientrare, alla data del 31.12.2019, nella categoria delle imprese in difficoltà• Essere in situazione di regolarità contributiva e fiscale;• Essere in regola con le disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;• Non rientrare tra le società che hanno ricevuto gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;• Non trovarsi nelle condizioni ostative ex art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);• Non aver amministratori/soci/titolari effettivi con condanne definitive, negli ultimi cinque anni, per evasione, reati societari, tributari, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione.

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Rafforzamento patrimoniale

Beneficio per i soci	<p>Solo per l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• Detrazione d'imposta del 20% della somma investita dalle persone fisiche nel capitale sociale delle società• Credito d'imposta del 20% sulle somme investite dai soggetti passivi IRES (non per le controllanti, società sottoposte a controllo comune, e collegate) <p>fino ad un investimento massimo pari a 2 milioni di €. La società non deve distribuire riserve fino al 31.12.2023</p>
Beneficio per la società	<p>Agli emittenti viene riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 un credito d'imposta (non tassato) pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.</p>
Obbligazioni e titoli di debito di nuova emissione	<p>Istituzione di un «Fondo patrimonio PMI» per la sottoscrizione entro il 31.12.2020 di obbligazioni e titoli di debito di nuova emissione per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale ed il 12,5% dell'ammontare dei ricavi.</p>

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Credito d'imposta locazioni

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none">• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori ad Euro 5 milioni;• Enti non commerciali per lo svolgimento delle attività istituzionali;• Strutture albergherie a prescindere dal volume d'affari.
Agevolazione	<ul style="list-style-type: none">• Credito d'imposta del 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di impresa o di lavoro autonomo;• Credito d'imposta del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, con almeno un immobile ad uso non abitativo.
Periodo agevolabile	Marzo, Aprile e Maggio 2020
Requisiti	Diminuzione del fatturato del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso del 2019
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Credito utilizzabile successivamente al pagamento del canone di locazione;• E' esente da imposizione fiscale;• Non è cumulabile con il credito d'imposta per il mese di marzo per i C1 previsto dal DL cura Italia;• Può essere ceduto.

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none">• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, etc)• Associazioni, fondazioni, altri enti privati compresi gli enti del terzo settore
Agevolazione	Credito d'imposta del 60% fino ad un massimo di Euro 80.000 per le spese sostenute nel 2020 per gli investimenti necessari per l'adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all'adeguamento degli ambienti alle disposizioni anti Coronavirus.
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Credito utilizzabile in compensazione;• Può essere ceduto;• Può essere cumulato con altre agevolazioni.

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Credito d'imposta per sanificazione

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none">• Soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione• Enti del terzo settore
Agevolazione	Credito d'imposta del 60% fino ad un massimo di Euro 60.000 per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Sostituisce quanto previsto dal Decreto Cura Italia e dal Decreto liquidità• Non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap• E' cedibile.

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Contributo a fondo perduto Inail

- **Contributo a fondo perduto** a favore delle imprese di tutte le dimensioni
- Dotazione di Euro **403 milioni**
- **Spese agevolabili:**
 - apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori,
 - dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro (ad esempio i rilevatori di temperatura corporea)
 - dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
- **Importo massimo del contributo:**
 - 15mila euro per le imprese fino a 9 dipendenti,
 - 50mila euro per quelle da 10 a 50 dipendenti,
 - 100mila euro per le aziende con oltre 50 addetti.
- **Erogazione gestita da Invitalia**
- **Contributo incompatibile con altre agevolazioni fiscali**

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Blocco dei pagamenti delle PA

Il blocco dei pagamenti da parte delle PA per la verifica presso l'Agente della Riscossione




Non opera tra l'08.03.2020 ed il 31.08.2020



- Il debitore riceverà il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui abbia debiti verso le ADE per un importo $\geq 5.000,00$ €.
- Le verifiche già effettuate per le quali l'agente della riscossione non bloccato l'ordine di versamento, resteranno prive di ogni effetto, e i soggetti pubblici procederanno comunque al pagamento a favore del beneficiario.

Le nuove disposizioni del decreto rilancio:
Sospensione compensazioni con debiti a ruolo

In sede di erogazione **dei rimborsi fiscali**, la **procedura di compensazione tra credito d'imposta da rimborsare e debiti iscritti a ruolo**

 **SOSPESA PER TUTTO IL 2020**

Resta la norma che **vieta la compensazione orizzontale** dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti scaduti iscritti a ruolo, di ammontare superiore ad Euro 1.500.

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Cassa integrazione

- Ampliamento di **ulteriori 9 settimane** fino alla data del 31 ottobre 2020 di:
 - Cassa integrazione ordinaria;
 - Cassa integrazione in deroga.
- Le **18 settimane** di CIG sono fruibili:
 - 14 settimane tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
 - 4 settimane tra il 01 settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.
- **Procedure più veloci per il pagamento della CIG.**

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Bonus edilizia 110%

Interventi	<ul style="list-style-type: none">• Cappotto termico dell'edificio• Sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompa di calore• Interventi anti sismici <p>La classe energetica dell'edificio deve aumentare di due categorie</p>
Periodo	Spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021
Detrazione	110% del costo sostenuto in 5 quote annuali
Beneficiari	<ul style="list-style-type: none">• Condomini• Persone fisiche, al di fuori dall'esercizio di arte e professioni e solo per abitazioni principali• Istituti autonomi case popolari• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Requisito	Necessario il visto di conformità
Caratteristica	Il bonus può essere trasformato in sconto sul corrispettivo dovuto o può essere ceduto.

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Bonus mobilità

Spese agevolabili	<ul style="list-style-type: none">• Biciclette (anche a pedalata assistita),• Veicoli per la micromobilità elettrica: monopattini, hoverboard e segway, o per l'utilizzo dei servizi di sharing mobility.
Periodo di riferimento	Spese effettuate dal 04 maggio 2020 al 31 dicembre 2020;
Beneficiari	Spetta a soggetti maggiorenni residenti in <ul style="list-style-type: none">• Capoluoghi di regione,• Città metropolitane,• Capoluoghi di provincia,• Comuni con più di 50.000 abitanti
Bonus	Buono pari al 60% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di Euro 500,

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Indennità persone fisiche

Reddito di emergenza	<ul style="list-style-type: none">• Reddito straordinario per i nuclei familiari in condizioni di necessità con isee inferiore ad Euro 15.000;• Indennità di Euro 400 o 800 in relazione al nucleo familiare.
Indennità a favore dei lavoratori domestici	<ul style="list-style-type: none">• Lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro che hanno in essere al 23.02.2020, uno o più contratti di lavori per almeno 10 ore settimanali.• Indennità di euro 500 per i mesi di aprile e maggio.
Bonus baby sitter	<ul style="list-style-type: none">• Spetta alle famiglie con figli di età inferiore ai 12 anni Importo di euro 600 per chi aveva già percepito il bonus baby sitter previsto dal decreto liquidità, ed Euro 1.200 per gli altri.• Da spendere in servizi educativi territoriali, oltre che servizi della prima infanzia e centri ricreativi.
Congedo parentale	<ul style="list-style-type: none">• Congedo parentale retribuito al 50% per i genitori con figli “di età non superiore ai 12 anni”, sino al 31 luglio,• Massimo di 30 giorni, continuativi o frazionati.
Smart working genitori	Diritto per i lavoratori del settore privato con uno o più figli di età inferiore ai 14 anni, anche <i>“in assenza di accordi individuali”</i>

Le nuove disposizioni del decreto rilancio: Ulteriori disposizioni

Trasmissione telematica dei corrispettivi	Proroga al 01° gennaio 2021 del periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
Lotteria degli scontrini	Differita al 01° gennaio 2021 la decorrenza della c.d. «lotteria dei scontrini»
Riduzione bollette elettriche	Riduzione delle bollette elettriche per le imprese in riferimento ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
Fondo per il turismo	E' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Bonus vacanze	Bonus di 500 euro ad ogni famiglia con ISEE inferiore a 40.000 euro da spendere per le proprie vacanze in Italia nel 2020 in strutture ricettive
Imu alberghi e stabilimenti	Sospensione del pagamento dell'IMU prima rata per gli alberghi e altre strutture ricettive
Maxi ammortamento	Prorogata al 31.12.2020 (anziché 30.06.2020) la consegna dei beni con maxi ammortamento per cui era stato versato un acconto del 20% entro il 31.12.2019.